

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 08/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'IMU.

L'anno **duemiladodici** il giorno **otto** del mese di **Ottobre** alle ore **15.25**, nella nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. Presiede l'adunanza il Sig. dr. **Natalino BARBATO**, nella sua qualità di **SINDACO pro-tempore** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BARBATO NATALINO	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	SANTANGELO ANTONIO	SI	
4	TROTTA GERARDO	SI	
5	CARLONE ARMANDO	SI	
6	FEOLA DOMENICO		SI
7	CAROCCIA PASQUALE		SI

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **CAROCCIA Pasquale** e **FEOLA Domenico**

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno **Claudio D'AMBROSIO**.

Partecipa il Segretario Comunale **dr. Giovanni AMENDOLA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

Addi 04/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
dr. Giovanni AMENDOLA



Il SINDACO ringrazia il cons. CARLONE per aver provveduto, con impegno e previa consultazione con gli altri, a redigere il regolamento IMU.

Il cons. CARLONE brevemente dice che l'IMU sostituisce l'ICI e che il tributo si applica su fabbricati ed immobili fabbricabili, abitazioni e pertinenze. Il regolamento disciplina le detrazioni come previste dalla legge, che sono di 200 euro per l'abitazione principale e relative pertinenze e di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare.

Relativamente alla tempistica della dichiarazione per l'anno 2012, precisa che, a seguito dello slittamento del termine concesso, occorre modificare, rispetto alla proposta agli atti, l'ultimo periodo dell'art. 14 sostituendo "30 settembre 2012" con "30 Novembre 2012".

La base imponibile è la rendita catastale moltiplicata per il coefficiente previsto dalla norma. Le detrazioni sono quelle previste dalla legge.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a decorrere dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", disponendone la sua istituzione nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, oltre all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dal richiamato art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in quanto compatibili, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati dall'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso D.L. n. 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che testualmente dispone "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.";

CONSIDERATO, pertanto, che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, al comma 1, recita "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

RITENUTO necessario approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nel territorio del Comune di Stio (SA), avvalendosi degli ambiti di autonomia riconosciuti dalla norma innanzi citata;

VISTO l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)", composto da n. 21 (ventuno) articoli e che si intende approvare con effetto dal 1° gennaio 2012;

VISTO, inoltre, il comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si disciplinano modalità particolari per l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il primo anno di attuazione;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012 ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.”;
- la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. ”;
- l'elenco dei Comuni italiani classificati montani o parzialmente montani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 recante "Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO in merito alla presente proposta di deliberazione il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi per alzata di mano dai convenuti, presenti e votanti 5;



Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;

- 2) di **APPROVARE** il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)", composto da n. 21 (ventuno) articoli, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di **DARE ATTO** che il predetto regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in via sperimentale;
- 4) di **PRENDERE ATTO** che, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Consiglio Comunale di STIO (SA) potrà effettuare integrazioni o modifiche al regolamento con le modalità ivi riportate;
- 5) di **DETERMINARE** le aliquote e la detrazione del tributo con successiva ed apposita deliberazione;
- 6) di **TRASMETTERE** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;
- 7) di **DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa, con separata votazione ad esito unanime.



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046

Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655

E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it


COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)



INDICE

Articolo	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Decorrenza dell'imposta
3	Presupposto impositivo e definizione di fabbricati e aree
4	Abitazione principale
5	Pertinenze dell'abitazione principale
6	Soggetti passivi
7	Soggetto attivo
8	Base imponibile
9	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta
10	Detrazione per l'abitazione principale
11	Esenzioni e riduzioni
12	Quota di imposta riservata allo Stato
13	Versamenti
14	Dichiarazione
15	Accertamento
16	Riscossione coattiva
17	Sanzioni ed interessi
18	Rimborsi
19	Contenzioso
20	Norme di rinvio
21	Entrata in vigore



Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Stio (SA) dell'Imposta Municipale Propria (di seguito denominata I.M.U.), di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- 3) Il regolamento viene adottato allo scopo di ridurre gli adempimenti in capo ai contribuenti, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento, potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva, definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili e indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Articolo 2

Decorrenza dell'imposta

L'I.M.U., ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

Articolo 3

Presupposto impositivo e definizione di fabbricati e aree

- 1) L'I.M.U. ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- 2) Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento, restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 4

Abitazione principale

- 1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- 2) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per



l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- 3) Nel caso di più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, solo una può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
- 4) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In tal caso il soggetto passivo deve presentare al Comune, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della nuova residenza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante il ricovero permanente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 5) Il Comune potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Articolo 5

Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 6

Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;



e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 7

Soggetto attivo

- 1) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Stio (SA) relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 8

Base imponibile

- 1) La base imponibile dell'I.M.U. è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 3) A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04 agosto 2006, n. 248, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 4) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1 lettere c), d) ed f), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 5) Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla legge.

Via Trento e Trieste



- 6) Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, può determinare, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati. Ciò allo scopo di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. Tali valori possono essere modificati annualmente; in mancanza si intendono confermati di anno in anno.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta

- 1) Le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità a quanto previsto dalla legge e avendo riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune.
- 2) Il Comune può manovrare le aliquote differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La manovrabilità delle aliquote deve essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
- 3) A decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'I.M.U. deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10

Detrazione per l'abitazione principale

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 2) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



- 3) Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a €. 600,00.
- 4) La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di quindici giorni nel corso del mese in questione.
- 5) Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 6) La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, né il comma 17 del medesimo art. 13.

Articolo 11

Esenzioni e riduzioni

- 1) Sono esenti dall'I.M.U.:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Sono altresì esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nel Comune di Stio (SA), in quanto rientrante nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei comuni classificati montani o parzialmente montani.




3) Sono inoltre esenti dall'imposta i terreni agricoli, cioè i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, ricadenti nel territorio del Comune di Stio (SA), fino all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che individui i Comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

4) Sono esenti dalla sola quota dovuta al Comune:

- a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Pertanto, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento del Comune o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
- 7) Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 8) L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Area Tecnica del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre



2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

- 9) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente mediante la propria Area Tecnica e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

Articolo 12

Quota di imposta riservata allo Stato

- 1) Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al medesimo art. 13, comma 6 primo periodo.
- 2) Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per le seguenti altre fattispecie:
- a) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
 - b) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
 - c) immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
 - d) casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
- 3) Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 4) Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
- 5) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno



quindici giorni è computato per intero.

- 2) Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012 e la terza rata, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa il contribuente può effettuare il versamento in due rate: la prima rata, entro il 18 giugno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione e la seconda rata, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata; in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3) Il versamento deve essere eseguito a mezzo del modello di versamento unitario (F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare tramite apposito bollettino postale.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta in relazione all'immobile condiviso e il soggetto che effettua il versamento comunichi al Comune, entro novanta giorni dalla fine dell'anno d'imposta, l'importo pagato per ciascun contitolare.
- 6) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta risulti pari o inferiore a €. 5,00.
- 7) Il versamento dell'I.M.U. relativo all'anno di imposta 2012 deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 14

Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.




- 2) Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili.
- 3) Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Articolo 15

Accertamento

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti.
- 2) Il Comune, ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, il Comune può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3) Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
- 4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
- 6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro



cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

- 7) La Giunta Comunale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente.

Articolo 16

Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2) Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare complessivo del credito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi €. 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 3) La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

Articolo 17

Sanzioni ed interessi

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,00.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 a €. 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.



- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 8) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- 9) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso degli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 18

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 17, comma 9, del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 4) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a €. 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 19

Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20

Norme di rinvio

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.



- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di I.M.U. e, segnatamente, l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23., nonché il regolamento generale delle entrate comunali, il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
- 3) Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modifiche e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 21


Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2012 con atto n. 07,
- è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2012 al 12/09/2012;
- mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stato ripubblicato per trenta giorni consecutivi dal al mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale;
- è stato portato a conoscenza della cittadinanza con la sua contemporanea pubblicizzazione nei luoghi pubblici consueti, mediante affissione di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



II SEGRETARIO COMUNALE



Letto, confermato e sottoscritto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giovanni AMENDOLA)

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. ~~378~~ per quindici giorni consecutivi dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giovanni AMENDOLA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____;

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanni AMENDOLA)